Un atto dovuto che tutela l'imponibile dello Stato

deguamento necessario ai trend europei e internazionali nel campo della fiscalità d'impresa e obbligato, in ottica Ocse, ai fini della lotta all'elusione, sul fronte della fiscalità-Paese: l'introduzione nell'ordinamento italiano della normativa in materia di Cfc è espressione dell'azione congiunta di fattori esogeni più che la risultante di spinte provenienti dall'interno. Si tratta, in altre parole, di un "atto dovuto" da parte del nostro legislatore.

D'altro canto, anche il mutato scenario competitivo, contraddistinto dalla crescente interdipendenza dei mercati mondiali, imponeva di procedere in questa direzione.

Numerosi altri Stati hanno già da tempo avvertito l'importanza (e la necessità) di adottare una normativa in materia di Cfc che preveda la possibilità di tassare in capo ai soggetti residenti gli utili conseguiti, ancorché non distribuiti, da una controllata estera costituita in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Unico Paese all'interno del G-8 a non prevedere (fino ad ora) alcuna disciplina Cfc, l'Italia ha provveduto a colmare la distanza che la separava, in questo campo, dagli altri Stati e che la esponeva all'erosione della propria base imponibile a opera dei paradisi fiscali, in grado di esercitare notevole forza di attrazione sui redditi di fonte estera attraverso regimi privilegiati e misure fiscali delocalizzanti.

La possibilità di "intercettare" in Italia, a determinate condizioni, il reddito prodotto all'estero da un non residente attraverso l'imputazione al soggetto controllante residente costituisce, in sintesi, una misura difensiva a tutela della propria base imponibile.

Su questo fronte, la normativa Cfc rappresenta un efficace strumento giuridico per

prevenire la diffusione della concorrenza fiscale dannosa. Si tratta, tuttavia, di disposizioni di particolare complessità applicativa che richiedono lo sviluppo di sofisticate competenze da parte dell'amministrazione finanziaria.

Già nel 1998, le raccomandazioni contenute nel Rapporto Ocse in materia di Harmful Tax Competition invitavano gli Stati membri privi di una disciplina Cfc a considerare l'opportunità di adottare misure analoghe. Anche il Codice di condotta approvato nel Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997, d'altra parte, riconosceva espressamente l'importanza di queste disposizioni.

Con l'introduzione della normativa Cfc, dunque, l'Italia si uniforma agli orientamenti emersi in ambito comunitario e internazionale e si allinea agli altri Stati a fiscalità avanzata in un fronte comune contro gli abusi in materia fiscale.

Per quanto riguarda i riflessi della nuova disciplina all'interno dei confini dome-

stici, le imprese multinazionali italiane dovranno necessariamente riconsiderare le proprie decisioni strategiche e ridefinire i margini di azione in un quadro regolamentare rinnovato, contraddistinto da maggiori vincoli e restrizioni.

La decisione in ordine al luogo in cui (de)localizzare l'attività economica — elemento centrale delle strategie aziendali — dovrà, d'ora in poi, essere adottata alla luce della sostanziale estensione del concetto di territorialità prodotta, ai fini impositivi, dalla normativa in materia di Cfc. Al proposito, l'emanazione della black list, prevista dal disposto normativo, rappresenta un fattore determinante per orientare le scelte delle imprese e porre termine all'attuale situazione di incertezza.

Piergiorgio Valente

Così si limita una dannosa concorrenza fiscale